

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanza dell'11 aprile 2024 (1 BvR 2290/23), sulla violazione della libertà di manifestazione del pensiero da parte di un provvedimento d'urgenza che ha ingiunto a un giornalista di eliminare un suo *tweet* critico nei confronti del governo**

19/04/2024

La prima Camera del primo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha accolto un ricorso diretto (*Verfassungsbeschwerde*) proposto da un giornalista avverso un provvedimento d'urgenza emesso dalla corte d'appello di Berlino, con cui gli era stato ingiunto di eliminare un *tweet* pubblicato sul *social network* X (già *Twitter*) e di non diffonderne ulteriormente i contenuti, in quanto non veritieri e lesivi dell'immagine del governo federale.

Il noto giornalista Julian Reichelt (già caporedattore del tabloid *Bild*) aveva pubblicato, nell'agosto del 2023, un *tweet* in cui riportava il *link* a un articolo *online* sugli aiuti allo sviluppo versati dallo Stato tedesco all'Afghanistan, commentando così la notizia: “La Germania ha versato 370 milioni di euro (!!!) in aiuti allo sviluppo ai TALEBANI (!!!!!) negli ultimi due anni. Viviamo in un manicomio, un manicomio assoluto, completo, totale, unico nella storia. Che razza di governo è questo?”. Il Ministero federale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico aveva quindi presentato un ricorso d'urgenza domandando che venisse inibito a Reichelt di diffondere simili affermazioni. Il ricorso veniva rigettato in primo grado dal *Landgericht*, e poi accolto in seconde cure dal *Kammergericht* (KG). Il KG, in particolare, argomentava sulla base del fatto che anche le persone giuridiche di diritto pubblico godono della tutela del diritto all'onore e alla reputazione, quando sono esposte a dichiarazioni pubbliche in grado di minarne la stessa funzionalità. Ciò si era verificato nel caso di specie, dal momento che le affermazioni di Reichelt, suggerendo che il governo tedesco finanziasse organizzazioni terroristiche, erano idonee a suscitare dubbi sull'operato del governo compromettendo la fiducia della popolazione e la sua stessa funzionalità.

Il BVerfG ha stabilito che la decisione del *Kammergericht* ha violato la libertà di manifestazione del pensiero del ricorrente, garantita dall'art. 5, primo comma, della Legge fondamentale (LF).

Secondo la Camera, lo Stato non gode di una tutela costituzionale del diritto all'onore e alla reputazione, ma deve accettare di essere esposto anche alle critiche più aspre. È vero che in alcuni casi il Codice penale predispone tutele specifiche, ma queste non possono essere lette nel senso che le istituzioni pubbliche debbano essere sottratte alla critica, ancorché espressa nelle forme più aspre.

In caso di conflitto tra l'esigenza di tutelare l'affidamento pubblico, necessario per la funzionalità delle istituzioni, e la libertà di manifestazione del pensiero, l'art. 5, primo comma, LF impone di riconoscere la preminenza di quest'ultima. La libertà di manifestazione del pensiero rappresenta infatti il fondamento stesso di un ordinamento basato sulla libertà e sulla democrazia, e trova il suo significato nella protezione della critica esercitata nei confronti del potere pubblico.

Ciò, tuttavia, trova applicazione soltanto con riferimento alle esternazioni che sono classificabili come manifestazioni del pensiero, e non invece con riferimento ad affermazioni di fatto non veritiere o a mere ingiurie. Tale valutazione è rimessa ai giudici di merito sulla base del contesto e delle circostanze in cui si collocano le dichiarazioni contestate. Se il giudice di merito disconosce il carattere di manifestazione del pensiero di una determinata dichiarazione, ciò può costituire una violazione dell'art. 5, primo comma, LF. Questo è difatti quanto verificatosi nel caso di specie secondo il Tribunale. Il *Kammergericht* ha ommesso di considerare adeguatamente il contesto in cui si collocava il *tweet*, che riportata il collegamento a un articolo dal titolo "La Germania paga di nuovo gli aiuti allo sviluppo per l'Afghanistan". La pronuncia si è invece limitata a considerare in modo isolato il contenuto del *tweet*. Si trattava ad ogni modo di una dichiarazione in cui si mescolavano fatti a opinioni e quindi non classificabile come mera esposizione di un fatto non veritiero, tanto più che non era stato contestato né che il governo tedesco avesse effettivamente versato aiuti allo sviluppo all'Afghanistan per quella cifra né che tali risorse potessero aver finanziato indirettamente il regime talebano.

\*\*\*

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo [link](#).

*Edoardo Caterina*